

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 novembre 2013, n. 79

Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio.

L 'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale:

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo statuto della Regione Lazio” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, lettera h, che prevede che la Regione promuove lo sviluppo dell’istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 avente per oggetto: “Art. 39 L.R. 6/2002 - Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale - Approvazione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2013, n. 36 avente per oggetto: “Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 2003 n. 362”.

RAVVISATA la necessità di disciplinare in modo compiuto le procedure per lo svolgimento di tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio, fornendo indicazioni di carattere generale circa i contenuti, gli obiettivi, i destinatari, la durata, il numero massimo e la tipologia di tirocini attivabili ed i criteri per il coordinamento delle attività di gestione dei tirocini;

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”

VISTO il decreto ministeriale n.142 del 25 marzo 1998, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 12 settembre 2011;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 14 febbraio 2007;

VISTO l’allegato A alla presente deliberazione recante “Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio”;

RITENUTO di approvare il regolamento, di cui all’allegato A , che costituisce parte sostanziale della presente deliberazione;

all'unanimità dei presenti

per le ragioni espresse in premessa

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Segretario Generale per l'adozione dei successivi adempimenti;
3. di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale;
4. il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.

IL SEGRETARIO
Antonio Calicchia

IL PRESIDENTE
Daniele Leodori

Allegato A
alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5/11/2013, n. 7

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI DI TIPO
CURRICULARE PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Art. 1
Finalità

Il presente regolamento definisce le iniziative di tirocinio che potranno essere attuate nel Consiglio Regionale del Lazio, fornendo indicazioni di carattere generale circa i contenuti, gli obiettivi, i destinatari, la durata, il numero massimo e la tipologia di tirocini attivabili ed i criteri per il coordinamento delle attività di gestione dei tirocini.

In esso sono disciplinati esclusivamente i tirocini c.d. "curricolari" a favore di studenti, qualificabili come esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, promossi da università, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), centri di formazione professionale e tutte le altre fattispecie non soggette a comunicazione obbligatoria non rientranti nel campo di applicazione della D.G.R. n°199 del 18/07/2013.

I tirocini di cui al presente regolamento, non danno diritto, né costituiscono in alcun modo, un rapporto di lavoro tra il Consiglio Regionale ed i tirocinanti ospitati.

Art. 2
Responsabile del procedimento

La Segreteria Generale, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di formazione, è responsabile dei procedimenti di attivazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento.

Art. 3
Soggetti promotori

I tirocini di cui al presente regolamento possono essere promossi, attraverso la preliminare sottoscrizione di una convenzione, da università, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e centri di formazione professionale a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Per la sottoscrizione della convenzione i soggetti interessati potranno inviare richiesta all'ufficio di cui all'art. 2.

Art. 4
Contenuti essenziali e obiettivi

I tirocini devono avere contenuti compatibili con le attività e le funzioni istituzionali del Consiglio Regionale del Lazio e rientrare tra le sue finalità così come previste dalla Statuto di cui alla Legge Statutaria n. 1 dell' 11/11/2004 e successive integrazioni e modificazioni.

Inoltre nella definizione degli obiettivi del tirocinio i candidati dovranno tenere conto delle proprie conoscenze pregresse e dei propri interessi formativi.

Art. 5

Numero massimo di tirocini

Il numero di tirocini che potranno essere ospitati contemporaneamente presso il Consiglio, è fissato nella misura massima del 10% del totale dei dipendenti del Consiglio rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di richiesta di svolgimento del tirocinio.

Art. 6

Destinatari

Possono fare istanza di svolgimento di tirocinio gli studenti universitari, compresi gli iscritti ai master, alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato, gli studenti di istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), centri di formazione professionale iscritti ad un corso di studio o di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.

Le attività di tirocinio formativo e di orientamento sono svolte sulla base di apposite convenzioni di cui all'art. 3.

L'elenco delle convenzioni attive è consultabile sul sito internet del Consiglio Regionale del Lazio nella sezione "Stage e tirocini".

Art. 7

Requisiti

Il requisito minimo per l'ammissione al tirocinio è l'aver assolto l'obbligo scolastico.

In aggiunta a questo requisito, e al fine di consentire un efficace raccordo tra il profilo formativo posseduto dal candidato al tirocinio e l'esperienza diretta del contesto lavorativo, sono individuati gli specifici titoli di studio per i quali è consentito lo svolgimento dei tirocini.

L'elenco dei corsi di studio per i quali è possibile svolgere il tirocinio presso il Consiglio è riportato in allegato (1).

Art. 8

Termine e modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di ammissione al tirocinio devono essere presentate al Consiglio Regionale del Lazio – Segreteria Generale, via della Pisana, 1301 - 00163 Roma entro le seguenti scadenze:

- ✓ dal 15 ottobre al 30 novembre di ogni anno per tirocini da attivare nel corso del I semestre (gennaio-giugno) dell'anno successivo;
- ✓ dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno per tirocini da attivare nel corso del II semestre (luglio-dicembre) dell'anno in corso.

Alla domanda deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento contenente:

1. gli estremi della convenzione stipulata tra l'ente proponente e il Consiglio;
2. gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio da cui si evinca il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
3. il nominativo del tutor incaricato dal soggetto promotore;
4. gli estremi identificativi delle assicurazioni richieste all'art. 10;
5. la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.

In assenza di tali requisiti, le domande presentate saranno ritenute inammissibili.

Art. 9

Durata

La durata minima di ciascun tirocinio è di 2 mesi o, altrimenti computata, di 320 ore lavorative distribuite con le modalità stabilite dalla struttura di cui all'art. 2 e tenuto conto degli orari, del regolamento di organizzazione e dell'eventuale particolarità delle mansioni svolte nei vari servizi in cui il tirocinante è ospitato.

La durata massima dei tirocini è stabilita dall'art. 7 del D.M. n° 142 del 25/3/1998 e successive integrazioni e modificazioni ossia:

- ✓ 4 (quattro) mesi per studenti che frequentano la scuola secondaria;
- ✓ 6 (sei) mesi per allievi degli istituti professionali di Stato e di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma;
- ✓ 12 (dodici) mesi per studenti universitari compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorato di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-laurea anche non universitari.

Nel computo dei limiti di durata sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del Servizio Civile Nazionale di cui alla L. n° 64 del 6/3/2001, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo.

Art. 10

Criteri di valutazione delle richieste di ammissione

La struttura di cui all'art. 2 ai fini dello svolgimento del tirocinio esaminerà le richieste in base alla strategicità del progetto formativo rispetto alle peculiari e specifiche esigenze dell'amministrazione regionale nel periodo temporale di riferimento per lo svolgimento del tirocinio e verificherà che il progetto formativo e di orientamento rispetti quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento.

Nel caso di residua disponibilità di ulteriori posti di tirocinio potranno essere prese in considerazione le domande eventualmente pervenute successivamente ai termini stabiliti all'art. 8.

Infine, nel caso in cui durante un semestre si rendessero disponibili posti (es. rinuncia, fine anticipata del tirocinio, durata del tirocinio inferiore al semestre) si potrà procedere allo scorrimento delle domande pervenute fino al riempimento dei posti resisi disponibili.

Art. 11

Criteri per lo svolgimento delle attività

Per l'adempimento delle procedure operative relative ai singoli tirocini, la struttura di cui all'art. 2 assegna alle strutture del Consiglio i tirocinanti sulla base delle disponibilità delle stesse e tenuto conto del progetto formativo presentato, indicando un tutor responsabile dell'inserimento.

Essa, inoltre, dà comunicazione dell'avvio del tirocinio all'ufficio competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per i successivi adempimenti di loro competenza.

Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante è tenuto a presentare al proprio tutor una relazione sull'attività svolta.

La modulistica e altri documenti utili per lo svolgimento delle procedure operative relative ai tirocini sono accessibili sul sito internet del Consiglio Regionale del Lazio nella sezione “Stage e tirocini”.

Art. 12

Costi e garanzie assicurative

Lo svolgimento dei tirocini curriculari di cui al presente regolamento è a titolo gratuito; per essi non è previsto alcun compenso, indennità o rimborso spese o altre erogazioni comunque definite.

Essi non comportano nessuna spesa a carico del Consiglio Regionale del Lazio, sollevano lo stesso da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell’attività formativa e non costituiscono, né danno diritto, in alcun modo, un rapporto di lavoro tra il Consiglio Regionale ed i tirocinanti ospitati.

Il soggetto promotore del tirocinio è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Consiglio Regionale del Lazio nella sezione “Stage e tirocini” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Le convenzioni già in essere alla data di pubblicazione del presente regolamento restano valide e producono i loro effetti fino alla data di scadenza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

✓ Allegato 1

ELENCO DEI TITOLI DI STUDIO PER I QUALI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

Allegato 1

Elenco dei titoli di studio per i quali è prevista l'ammissione ai tirocini presso il Consiglio Regionale del Lazio

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	
ISTITUTO	INDIRIZZO
LICEO CLASSICO	
LICEO SCIENTIFICO	TRADIZIONALE
LICEO ARTISTICO	ARCHITETTURA E AMBIENTE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE	ECONOMICO - SOCIALE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO	GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

CLASSI DI LAUREA
L-2 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
L-4 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA EDILE
L-8 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L-9 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
L-14 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
L-15 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
L-17 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
L-19 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE
L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
L-28 SCIENZE ECONOMICHE
L-31 SCIENZE GIURIDICHE
L-36 SCIENZE SOCIOLOGICHE
L-37 SCIENZE STATISTICHE

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE
LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA
LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
LM-16 FINANZA
LM-18 INFORMATICA
LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI
LM-23 INGEGNERIA CIVILE
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA
LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI
LM-56 SCIENZE DELL'ECONOMIA
LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA'
LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA
LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LM-66 SICUREZZA INFORMATICA
LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
LM-82 SCIENZE STATISTICHE
LM-83 SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE
LM-90 STUDI EUROPEI
LM-91 TECNICHE E METODI PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
LM-92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE
LM-93 TEORIE E METODOLOGIE DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION